

La traduzione di questa pagina è stata generata mediante la traduzione automatica [\[Link\]](#). Le traduzioni automatiche possono contenere errori che rischiano di compromettere la chiarezza e l'accuratezza del testo; la Mediatrice non accetta alcuna responsabilità per eventuali discrepanze. Per le informazioni più affidabili e la certezza del diritto, La preghiamo di fare riferimento alla versione in lingua originale in inglese il cui link si trova in alto. Per ulteriori informazioni consulti la nostra [politica linguistica e di traduzione \[Link\]](#).

Decisione nel caso 1081/2018/SRS relativo a una consultazione pubblica svolta dalla Commissione europea in merito alla riforma della risoluzione delle controversie investitore Stato (ISDS) attraverso la creazione di un sistema multilaterale

Decisione

Caso 1081/2018/SRS - Aperto(a) il 10/07/2018 - Decisione del 17/12/2019 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Il caso riguardava una consultazione pubblica svolta dalla Commissione europea in merito alla riforma della risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) attraverso la creazione di un sistema multilaterale. Il denunciante riteneva che la consultazione non fosse conforme alle norme pertinenti e in particolare che la tempistica e la portata della consultazione non avessero consentito ai partecipanti di fornire un contributo effettivo al processo decisionale. Inoltre, il denunciante temeva che la Commissione avesse travisato i risultati della consultazione.

La Mediatrice ha riscontrato che la consultazione era in linea con le norme applicabili. Ha infatti ritenuto che, nel definire la portata della consultazione, la Commissione avesse considerato sia la necessità di chiarezza su una questione tecnica sia l'obiettivo di rendere la consultazione accessibile a un pubblico più vasto possibile, inclusi i non addetti ai lavori. Un altro elemento importante era dato dal fatto che la Commissione avesse invitato i partecipanti a fornire contributi in altri formati, compreso l'invio di prese di posizione.

La Mediatrice ha inoltre riscontrato che la Commissione non aveva travisato i risultati della consultazione nella "relazione sulla valutazione d'impatto" presentata. Tuttavia, ha sottolineato che la Commissione dovrebbe garantire che i riassunti dei risultati delle consultazioni pubbliche resi disponibili forniscano ai responsabili delle decisioni politiche una panoramica precisa. Nel presente caso, la Mediatrice ha visto margini di miglioramento per quanto riguarda il modo in cui la Commissione ha riassunto i risultati.



La Mediatrice ha archiviato l'indagine non avendo riscontrato elementi di cattiva amministrazione, presentando tuttavia alla Commissione due proposte di miglioramento.

Contesto della denuncia

1. I meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato (ISDS) sono utilizzati per risolvere le controversie tra investitori stranieri e paesi ospitanti. L'ISDS è stato oggetto di un intenso dibattito pubblico e di un controllo nell'UE negli ultimi anni.

2. Nel 2014 la Commissione europea ha avviato una "consultazione pubblica" sull'approccio dell'UE alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti nell'ambito del partenariato transatlantico UE-USA su commercio e investimenti (TTIP). In seguito, la Commissione ha definito [1] un approccio in due fasi per la riforma dell'ISDS. Il primo passo è stato quello di includere un sistema giudiziario bilaterale per risolvere le controversie in materia di investimenti negli accordi commerciali e di investimento dell'UE (il sistema giudiziario per gli investimenti o ICS). In secondo luogo, la Commissione ha iniziato a lavorare sull'idea di creare un sistema multilaterale di risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

3. Nell'ambito del processo di sviluppo del concetto di risoluzione multilaterale delle controversie in materia di investimenti, la Commissione ha effettuato una "valutazione d'impatto". La valutazione d'impatto comprendeva una consultazione pubblica online, svoltasi dal 21 dicembre 2016 al 15 marzo 2017. [2] Nell'ambito della consultazione, qualsiasi membro del pubblico o dell'organizzazione può presentare risposte a un questionario di 63 domande, tra cui 14 "interrogazioni aperte". I contributori hanno anche avuto la possibilità di presentare documenti di sintesi. Dei 193 contributori, 54 hanno presentato documenti di sintesi [3] Nell'aprile 2017 la Commissione ha pubblicato online tutti i contributi alla consultazione.

4. Il 13 settembre 2017 la Commissione ha pubblicato una "raccomandazione" al Consiglio per avviare negoziati sull'istituzione di un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Tale raccomandazione è stata accompagnata, tra gli altri documenti, dalla valutazione d'impatto, che ha dettagliato i risultati della consultazione pubblica [4] .

5. Il 20 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati e ha pubblicato un mandato negoziale [5] .

6. Il denunciante, un'organizzazione ambientale, ha contribuito alla consultazione pubblica. Temeva che la tempistica e la portata della consultazione pubblica, in particolare il modo in cui il questionario è stato elaborato, non consentissero di produrre un risultato efficace e rappresentativo. Ha inoltre ritenuto che la Commissione avesse travisato i risultati della consultazione . Nel giugno 2018 il denunciante si è rivolto al Mediatore, sollevando tali questioni.



L'inchiesta

7. Il Mediatore ha avviato un'indagine sulle preoccupazioni del denunciante secondo cui:

1) La consultazione pubblica non era in linea con le norme pertinenti.

2) La Commissione ha travisato i risultati della consultazione pubblica.

8. Nel corso dell'indagine, il Mediatore ha ricevuto la risposta della Commissione alla denuncia e, successivamente, le osservazioni del denunciante in risposta alla risposta della Commissione.

Se la consultazione pubblica fosse in linea con le norme pertinenti

Argomenti presentati al Mediatore

9. Secondo il denunciante, **la Commissione ha organizzato la consultazione pubblica dopo che aveva già deciso di procedere con i suoi piani** per l'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti [6] . Pertanto, la Commissione non ha rispettato i principi generali enunciati nei suoi *orientamenti sulla consultazione delle parti interessate* [7] , secondo cui una consultazione pubblica dovrebbe aver luogo in un momento in cui le opinioni delle parti interessate possono ancora fare la differenza.

10. Il denunciante ha inoltre sostenuto che una consultazione significativa sulla riforma dell'arbitrato investitore-Stato non può limitarsi alla scelta tra i meccanismi ISDS esistenti o un MIC. Il numero limitato di opzioni indicate nel questionario ha impedito ai partecipanti di esprimere il loro parere sui problemi sostanziali più generali dell'arbitrato investitore-stato [8] . Questi problemi non sono risolti semplicemente sostituendo i meccanismi ISDS esistenti con un nuovo sistema multilaterale e, pertanto, avrebbero dovuto essere parte della consultazione.

11. Il denunciante ha inoltre sostenuto che era difficile per i non esperti comprendere il linguaggio altamente legalistico e tecnico delle questioni.

12. La Commissione ha spiegato che la proposta di creare un CMI, in quanto organismo permanente e indipendente per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, fa parte di un processo più ampio che mira ad affrontare le critiche all'ISDS, in particolare quelle sollevate in risposta alla sua consultazione pubblica del 2014. In seguito alla consultazione pubblica del 2014, la Commissione ha illustrato [9] l'approccio in due fasi per la riforma dell'ISDS di cui sopra. L'obiettivo del processo di valutazione d'impatto e della consultazione pubblica di cui trattasi nella presente denuncia era quello di esaminare diverse opzioni per la seconda fase: sviluppare un approccio multilaterale alla risoluzione delle controversie in materia



di investimenti. La consultazione pubblica ha quindi chiesto un riscontro, tra l'altro, sull'eventuale creazione di un tribunale multilaterale per gli investimenti e sulle conseguenze di questo per altri settori politici. La Commissione ha inoltre chiesto riscontri sugli aspetti tecnici del funzionamento di tale sistema.

13. Il processo di valutazione d'impatto, di cui faceva parte la consultazione pubblica, non ha cercato di esaminare questioni più generali relative alla risoluzione delle controversie investitore-Stato. L'ambito della consultazione pubblica era intenzionalmente ristretto e mirava a ottenere riscontri sulla questione specifica della risoluzione multilaterale delle controversie in materia di investimenti, al fine di informare il successivo processo decisionale e decisionale.

14. La Commissione ha ritenuto che l'oggetto della consultazione implicasse che la lingua utilizzata fosse giustificata, anche se avrebbe potuto essere tecnica. Ha sostenuto che, nonostante l'uso di termini giuridici in alcune questioni, sembrava che le parti interessate fossero state in grado di partecipare efficacemente alla consultazione.

15. La Commissione ha aggiunto che, al fine di superare i limiti dei questionari nelle consultazioni pubbliche online, ha anche accettato documenti di sintesi dei rispondenti, anziché o in aggiunta a rispondere al questionario. Inoltre, nel preparare la successiva "relazione di valutazione d'impatto", che la Commissione ha dovuto preparare prima di redigere la sua raccomandazione, ha tenuto conto non solo delle risposte alla consultazione pubblica, ma anche delle posizioni che sono state presentate attraverso altri canali, quali riunioni con le parti interessate, conferenze e seminari.

16. In tale contesto, la Commissione ha sostenuto che la consultazione pubblica è stata condotta in linea con i principi delineati nelle sue norme interne sulle consultazioni delle parti interessate e, in particolare, con i principi di trasparenza, apertura, responsabilità ed efficacia [10] .

Valutazione del Mediatore

17. Nel maggio 2015, dopo la sua prima consultazione pubblica sull'ISDS, la Commissione ha definito un nuovo approccio alla protezione degli investimenti e alla risoluzione delle controversie nell'ambito della politica commerciale dell'UE. In base a tale approccio, i meccanismi ISDS esistenti dovevano essere inizialmente sostituiti negli accordi commerciali da un sistema di risoluzione delle controversie in materia di investimenti istituzionalizzato (il sistema giudiziario per gli investimenti o ICS).

18. Il nuovo approccio della Commissione prevedeva, in ultima analisi, la creazione di un sistema multilaterale per risolvere le controversie in materia di investimenti. Secondo la Commissione, tale idea è stata avanzata da una serie di parti interessate nella consultazione pubblica del 2014. La Commissione ha ulteriormente elaborato questo approccio, ad esempio nella comunicazione " *Commercio per tutti* " nell'ottobre 2015. [11]



19. Secondo la Commissione, la sua proposta di CMI scaturisce da una revisione dettagliata della politica esistente in materia di risoluzione delle controversie in materia di investimenti, compresi i contributi ricevuti nella consultazione pubblica del 2014 e nelle discussioni con gli Stati membri dell'UE, il Parlamento europeo, i gruppi della società civile e altre parti interessate nel 2014 e nel 2015. La Commissione ha preso la decisione politica di includere inizialmente i sistemi di controllo interno negli accordi commerciali e di investimento bilaterali dell'UE e di lavorare poi alla riforma del sistema di risoluzione delle controversie in materia di investimenti a livello multilaterale.

20. Non spetta al Mediatore mettere in discussione la decisione politica di perseguire un sistema multilaterale di risoluzione delle controversie investitore-Stato. Gli accordi commerciali e di investimento dell'UE sono soggetti a complesse procedure decisionali e di ratifica. Spetta quindi agli organi coinvolti in tali procedure, o alla Corte di giustizia dell'Unione europea, qualora venga chiesto di esprimere un parere [12], stabilire se i meccanismi di risoluzione delle controversie investitore-Stato siano accettabili o meno.

21. Allo stesso tempo, il Mediatore riconosce che gli sforzi della Commissione per consultare il pubblico rischierebbero di essere gravemente compromessi se i rispondenti ritenessero che la Commissione avesse già preso posizione sull'esito della consultazione. Per stabilire se ciò si verificasse effettivamente nel caso di specie, il Mediatore esaminerà la tempistica e la portata della consultazione.

Tempistiche della consultazione

22. La denuncia contesta il fatto che la Commissione aveva già deciso di adoperarsi per la creazione di un CMI prima di avviare la consultazione pubblica. [13]

23. Gli orientamenti per legiferare meglio per la consultazione delle parti interessate indicano che le consultazioni devono svolgersi in una **fase sufficientemente precoce, quando le opinioni espresse dai partecipanti potrebbero ancora avere un impatto sulla politica o sulla legislazione in materia**. Al momento dell'avvio della consultazione, la Commissione aveva già compiuto un passo avanti con il suo approccio, vale a dire l'inclusione degli strumenti di controllo interno negli accordi bilaterali dell'UE in materia di commercio e investimenti. Tuttavia, **non aveva ancora presentato proposte definitive su un nuovo sistema multilaterale**.

24. Al di là dell'opzione di un MIC, la Commissione ha indicato altre cinque opzioni nel suo questionario di consultazione pubblica. A seguito della consultazione, la Commissione ha incluso nella relazione sulla valutazione d'impatto altre due opzioni, oltre alle sei opzioni inizialmente previste nella valutazione d'impatto iniziale [14].

25. Mentre molte delle domande contenute nel questionario di consultazione pubblica si sono concentrate sulla possibilità di optare per un MIC o un tribunale d'appello multilaterale, ciò non è sufficiente per concludere che la Commissione è stata irremovibile su come procedere e non può essere influenzata a seconda del merito di altre proposte.



26. In quanto tale, il Mediatore non può concludere che la consultazione si è svolta troppo tardi e che le risposte alla consultazione non avrebbero potuto avere un impatto sulle future proposte su un sistema multilaterale.

Ambito della consultazione

Gli "orientamenti per una migliore regolamentazione" della Commissione riguardano le modalità per determinare l' **ambito delle consultazioni pubbliche** . La portata e gli obiettivi delle consultazioni dovrebbero essere determinati in base alla portata e al contenuto della politica o della questione legislativa cui si riferiscono. Se alcuni argomenti non sono inclusi nella consultazione, dovrebbe essere chiaro se ciò sia dovuto a limiti giuridici o a una decisione politica sul campo di applicazione dell'iniziativa [15] .

28. La portata e gli obiettivi di questa consultazione pubblica riguardavano la seconda fase dell'approccio della Commissione alla riforma dell'ISDS, vale a dire la creazione di un sistema multilaterale per la risoluzione delle controversie investitore-Stato. La Commissione lo ha chiarito quando ha pubblicato la strategia di consultazione.

29. La Commissione ha spiegato che la portata della consultazione era determinata dal suo obiettivo e che l'oggetto era di natura tecnica. La Commissione ha ritenuto che concentrare l'ambito di applicazione su questioni specifiche connesse all'obiettivo generale le consentirebbe di valutare in modo più efficace i riscontri ricevuti e garantire che le risposte possano avere un impatto maggiore sul successivo processo decisionale e decisionale.

30. Il Mediatore ritiene ragionevole che la Commissione opti per l'ambito di applicazione scelto, al fine di ricevere riscontri sulle questioni specifiche derivanti dalla sua proposta di promuovere la creazione di un sistema multilaterale per la risoluzione delle controversie investitore-Stato. Inoltre, il Mediatore ritiene che, consentendo ai rispondenti di presentare documenti di sintesi più ampi, la Commissione abbia adeguatamente bilanciato l'attenzione ristretta delle domande. Più di un quarto degli intervistati ha scelto di presentare documenti di sintesi.

Lingua utilizzata nel questionario

31. La Commissione dovrebbe mirare a rendere le consultazioni pubbliche accessibili al pubblico più ampio possibile, comprese le persone che non sono esperti. Sebbene il questionario includesse una terminologia specifica relativa all'oggetto, le risposte alla consultazione suggeriscono che i partecipanti non hanno avuto difficoltà a comprendere le questioni sollevate o le domande poste. La Commissione ha inoltre accettato i contributi in altri formati, come indicato in precedenza.

32. Il Mediatore ritiene che, data la portata della consultazione, la Commissione abbia bilanciato la necessità di rendere accessibile la consultazione con la necessità di ricevere risposte chiare e precise sui dettagli tecnici delle sue proposte.



33. Allo stesso tempo, il Mediatore concorda con il denunciante sul fatto che alcune delle questioni sono state strutturate in modo complesso e che avrebbero potuto essere compiuti maggiori sforzi per semplificarle. [16] Il Mediatore presenterà alla Commissione una proposta di miglioramento corrispondente.

34. Sulla base di quanto precede, il Mediatore ritiene che non vi sia stata cattiva amministrazione da parte della Commissione riguardo a questo aspetto della denuncia.

Se la Commissione abbia travisato i risultati della consultazione pubblica

Argomenti presentati al Mediatore

35. Il denunciante ha ritenuto che alcune delle domande della consultazione fossero all'avanguardia, il che significava che le risposte fornite potevano essere interpretate erroneamente come indicazione del sostegno generale all'istituzione di un CMI. La premessa della consultazione — ricerca di orientamenti su aspetti specifici della proposta della Commissione di creare un sistema multilaterale di risoluzione delle controversie investitore-Stato — non avrebbe dovuto essere presa nel senso che la maggior parte di coloro che hanno risposto sostiene necessariamente la creazione di un CMI. Secondo il denunciante, molti di coloro che hanno risposto sono in realtà contrari a qualsiasi forma di sistema di risoluzione delle controversie investitore-Stato, compresi eventuali sistemi multilaterali. Questi rispondenti avevano evitato di rispondere ad alcune domande in modo che le loro risposte non potessero essere interpretate come a sostegno della risoluzione delle controversie investitore-Stato in generale.

36. Il denunciante ha quindi sostenuto che la Commissione aveva agito ingiustamente e non era imparziale nel suo approccio alla questione, affermando che " *la consultazione ha mostrato un ampio sostegno a favore di una riforma multilaterale della risoluzione delle controversie in materia di investimenti*" [17]. L'interpretazione dei risultati della consultazione da parte del denunciante è che meno dell'8 % dei rispondenti ha chiaramente sostenuto la creazione del tribunale. Al contrario, ha affermato che quasi la metà si è opposta alla creazione di un MIC. Le risposte alla consultazione del 2014 hanno inoltre dimostrato che la maggior parte dei partecipanti ha respinto l'ISDS a titolo definitivo e non è del parere che i sistemi esistenti per la risoluzione delle controversie investitore-Stato debbano essere semplicemente riformati o resi multilaterali.

37. La Commissione ha spiegato che la consultazione non ha cercato di determinare se il pubblico abbia sostenuto l'ISDS in generale, ma, piuttosto, ha cercato riscontri su diverse opzioni strategiche per riformare le attuali strutture bilaterali di protezione degli investimenti verso una struttura multilaterale. Il questionario è stato concepito per garantire un contributo preciso su questioni molto specifiche, che potrebbe essere interpretato in modo semplice. La Commissione ha ritenuto di aver già consultato, nel 2014, le parti interessate sulle questioni più



generali con l'ISDS. Tali considerazioni più ampie erano state discusse anche nell'ambito di conferenze e riunioni delle parti interessate. Tuttavia, la Commissione ha nuovamente affrontato molte di queste preoccupazioni nella relazione sulla valutazione d'impatto.

38. Secondo la Commissione, essa ha sintetizzato i risultati della consultazione nella relazione sulla valutazione d'impatto in modo imparziale, equo e obiettivo. Sulla base delle risposte al questionario, la Commissione era del parere che vi fosse un sostegno generale tra i rispondenti a una riforma multilaterale della risoluzione delle controversie in materia di investimenti " *secondo alcuni principi specifici delineati nel questionario* ". Sebbene la Commissione abbia sostenuto che vi era un ampio sostegno tra i rispondenti a una riforma multilaterale dell'ISDS, essa non ha sostenuto l'esistenza di un sostegno unanime. La relazione afferma che alcuni rispondenti hanno utilizzato domande aperte nel questionario per esprimere il rifiuto definitivo dell'ISDS piuttosto che affrontare le domande effettive sull'iniziativa proposta. La Commissione ha ritenuto che tali risposte si riferissero ai meccanismi ISDS esistenti e non specificamente alla proposta di iniziativa multilaterale. [18] La Commissione ha inoltre spiegato di aver cercato di chiarire tali questioni in occasione di una riunione delle parti interessate tenutasi nel febbraio 2017.

39. La Commissione ha inoltre riconosciuto nella relazione sulla valutazione d'impatto che vi erano questioni che dovevano ancora essere affrontate, dimostrando in tal modo che permangono preoccupazioni che devono ancora essere prese in considerazione.

40. Infine, la Commissione ha esaminato ulteriori opzioni suggerite dalle parti interessate per garantire che il processo di valutazione d'impatto riflettesse le loro opinioni nel modo più accurato possibile, anche se inizialmente non erano state incluse nella valutazione d'impatto iniziale.

Valutazione del Mediatore

41. Il Mediatore ritiene ragionevole che, se la Commissione chiede l'approvazione di una determinata linea d'azione — nel caso di specie, che il Consiglio accetti la sua "raccomandazione" di avviare negoziati per l'istituzione di un CMI, la Commissione possa cercare di fare il caso migliore per la sua posizione. Allo stesso tempo, la Commissione deve fare attenzione a riflettere le opinioni degli altri, in particolare se intende incoraggiare in futuro una partecipazione attiva alle sue consultazioni pubbliche.

42. Il Mediatore riconosce che molte persone e organizzazioni hanno opinioni fortemente critiche sull'ISDS. In quest'ottica, la Commissione aveva la responsabilità particolare di comunicare i risultati di questa consultazione pubblica nel modo più accurato possibile.

43. Il Mediatore ha verificato che, nel spiegare la sua valutazione delle risposte alla consultazione pubblica, la Commissione ha fatto riferimento al fatto che un certo numero di rispondenti era espressamente contrario all'ISDS in generale. La presentazione generale dei risultati della consultazione pubblica nell'allegato che accompagna la relazione sulla valutazione



d'impatto fa riferimento alle continue critiche e preoccupazioni che permangono in materia. Pertanto, il Mediatore ritiene che il modo in cui la Commissione ha presentato i risultati nella relazione sulla valutazione d'impatto stessa sia stata una riflessione equa e accurata.

44. Il denunciante contesta tuttavia la sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto. La prima frase in "Chi supporta quale opzione" recita come segue:

"Il settore senza scopo di lucro sostiene ampiamente i principi alla base della possibilità di istituire un tribunale multilaterale permanente per gli investimenti, in particolare la permanenza, l'indipendenza e il distacco dei giudici dalle parti della controversia." [19]

45. Sebbene ciò sia indubbiamente accurato, suggerisce che la principale conclusione della consultazione pubblica per quanto riguarda il settore senza scopo di lucro sia il suo sostegno a tali principi. La Commissione aveva chiaramente il diritto di sottolineare questo particolare punto di vista e non ha commesso cattiva amministrazione in tal senso. Tuttavia, tale affermazione rischiava chiaramente di intralciare i cittadini impegnati che la Commissione fa affidamento per garantire la legittimità delle sue consultazioni pubbliche.

46. Analogamente, il denunciante contesta la prima parte della frase che riassume i risultati della *relazione che accompagna* la proposta di avviare i negoziati, in cui la Commissione ha affermato che *"la consultazione ha mostrato un ampio sostegno a favore di una riforma multilaterale della risoluzione delle controversie in materia di investimenti, come descritto nella presente iniziativa, sebbene permangano interrogativi, in particolare sui suoi aspetti tecnici"*.

47. Sebbene il Mediatore riconosca che una sintesi è, per definizione, selettiva, qualsiasi sintesi dovrebbe cercare di fornire una visione d'insieme accurata per i decisori.

48. Pertanto, il Mediatore ritiene che, sebbene non vi sia stata cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto della denuncia, la Commissione avrebbe potuto essere più attenta alle preoccupazioni dei rispondenti nel riassumere i risultati. Presenterà un secondo suggerimento di miglioramento in questo senso.

Conclusione

Sulla base dell'indagine, il Mediatore archivia il caso con la seguente conclusione [20] :

Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea nel modo in cui ha condotto e presentato i risultati della consultazione pubblica sulla riforma della risoluzione delle controversie investitore-Stato mediante la creazione di un sistema multilaterale.

Il denunciante e la Commissione saranno informati della presente decisione .



Suggerimenti per il miglioramento

La Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per semplificare la struttura e la formulazione delle domande nelle consultazioni pubbliche.

Nel riassumere i risultati di una consultazione pubblica, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione alle preoccupazioni dei rispondenti in modo da fornire una panoramica accurata ai decisori.

Emily O'Reilly

Mediatore europeo Strasburgo, 17.12.2019

[1] La Commissione ha pubblicato un "documento concettuale", *Investimenti nel TTIP e oltre — il percorso per la riforma — Rafforzare il diritto di regolamentare e passare dall'attuale arbitrato ad hoc a un tribunale per gli investimenti* :

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/may/tradoc_153408.PDF [Link].

[2] Cfr.: https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=233 [Link].

[3] La Commissione ha inoltre ricevuto otto contributi indipendenti supplementari sotto forma di osservazioni o documenti di sintesi inviati direttamente a una casella di posta elettronica funzionale.

[4] Per la raccomandazione di decisione del Consiglio cfr.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505306108510&uri=COM:2017:493:FIN> [Link].

Per la relazione, cfr.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1505306108510&uri=COM:2017:493:FIN> [Link].

Per la valutazione d'impatto cfr.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0302&from=EN> [Link].

Per la sintesi della valutazione d'impatto, cfr.:

<https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2017/EN/SWD-2017-303-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF> [Link].

Per la "valutazione d'impatto iniziale", cfr.:



http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_trade_024_court_on_investment_en.pdf
[Link].

[5] Direttive di negoziato per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, disponibile all'indirizzo:
<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12981-2017-ADD-1-DCL-1/en/pdf> [Link].

[6] Per maggiori informazioni sul progetto della Corte multilaterale per gli investimenti:
<http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608> [Link].

[7] Gli orientamenti e il pacchetto di strumenti della Commissione per legiferare meglio includono "Linee guida per la consultazione delle parti interessate", cfr.:
<https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better>
[Link].

[8] Per il denunciante, ciò ha violato i principi di partecipazione, apertura, responsabilità ed efficacia degli orientamenti "Legiferare meglio".

[9] Cfr. il documento concettuale della Commissione di cui alla nota 1.

[10] Come indicato negli orientamenti "Legiferare meglio":
<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf> [Link], pagina 69.

[11] Per ulteriori informazioni, vedere:
<https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381> [Link].

[12] Cfr. articolo 218, paragrafo 11, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e parere 1/17 del 30 aprile 2019, ECLI:EU:C:2019:341, paragrafi 126-129 e 245.

[13] Il Mediatore osserva inoltre che, quando il Consiglio ha adottato la decisione che autorizza la firma del CETA, ha dichiarato che *"il Consiglio sostiene gli sforzi della Commissione europea per lavorare all'istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti, che sostituirà il sistema bilaterale istituito dal CETA, una volta istituito, e secondo la procedura prevista dal CETA"*. Dichiarazione 36 delle dichiarazioni e dichiarazioni iscritte in occasione dell'adozione da parte del Consiglio della decisione che autorizza la firma del CETA. Bruxelles, 27 ottobre 2016.

[14] Queste opzioni erano: (1) mantenere e gestire più sistemi di controllo interno negli accordi commerciali e/o di investimento dell'UE; (2) rinegoziare i trattati bilaterali di investimento degli Stati membri dell'UE e il trattato sulla Carta dell'energia per includere un sistema di controllo interno; (3) riformare le attuali norme arbitrali internazionali; (4) creazione di un'istanza di ricorso multilaterale permanente; (5) istituzione di un tribunale multilaterale per gli investimenti; e (6) negoziare norme multilaterali in materia di investimenti (tutte incluse nella valutazione d'impatto iniziale). Inoltre, a seguito della consultazione pubblica, la relazione sulla valutazione d'impatto comprendeva anche (7) miglioramento dell'ISDS negli accordi bilaterali dell'UE in materia di investimenti e nel trattato sulla Carta dell'energia e (8) che rendevano competenti i tribunali



nazionali a decidere sulle controversie in materia di investimenti.

[15] Legiferare meglio "Toolbox", disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox_2.pdf [Link], pagg. 382-383.

[16] Il denunciante fornisce il seguente esempio: *"Un aspetto cruciale sarebbe che un tribunale unico multilaterale per gli investimenti potrebbe potenzialmente statuire su controversie che sorgono non solo nell'ambito di investimenti futuri.*

trattati ma anche in base ai trattati internazionali vigenti in materia di investimenti. Ciò potrebbe, ad esempio, essere raggiunto attraverso un sistema di opt-in in cui i paesi convergono, nel trattato/strumento giuridico che istituisce la Corte unica multilaterale per gli investimenti, di sottoporre i loro trattati di investimento alla giurisdizione della Corte (un modello potrebbe essere la Convenzione delle Nazioni Unite di Maurizio sulla trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati). La Corte unica multilaterale per gli investimenti sostituirebbe di fatto le disposizioni ISDS incluse nei trattati di investimento degli Stati membri dell'UE con paesi terzi o nei trattati di investimento in vigore tra paesi terzi. Sostituirebbe anche l'ICS che sarebbe stato incluso negli accordi a livello dell'UE con paesi terzi. Condivide l'opinione che tale Corte multilaterale per gli investimenti

dovrebbe inoltre essere competente a pronunciarsi sulle controversie derivanti dai trattati in materia di investimenti esistenti, compresi i TBI degli Stati membri dell'UE con paesi terzi, gli accordi commerciali e di investimento a livello dell'UE e i trattati in materia di investimenti in vigore tra paesi terzi?"

[17] Nella relazione che accompagnava la raccomandazione della Commissione di decisione del Consiglio che autorizzava l'avvio di negoziati per una convenzione che istituisce un tribunale multilaterale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti (sezione 3): <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0493> [Link].

[18] Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Valutazione d'impatto — Riforma multilaterale della risoluzione delle controversie in materia di investimenti*, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017SC0302&from=EN> [Link], pagg. 72-73.

[19] La Commissione ha spiegato che si è giunti all'interpretazione secondo cui vi era un ampio sostegno generale ai principi *" permanenza, appello e trasparenza, oltre a coinvolgere giudici a tempo pieno altamente qualificati nominati dallo Stato con una remunerazione fissa soggetta a elevati standard etici"*.

[20] Informazioni complete sulla procedura e sui diritti relativi ai reclami sono disponibili all'indirizzo <https://www.ombudsman.europa.eu/en/document/70707> [Link].